

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### DIRITTO COMMERCIALE

02

IMPRESA - Registro Imprese

### FISCALE

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Plusvalenze patrimoniali - Participation exemption

04

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Deducibilità degli interessi passivi

05

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Trasparenza

06

ACCERTAMENTO - Notificazioni

### LAVORO

07

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

**08**

## **Leggi In evidenza**

**10**

## **Scadenze**

# Notizie

Diritto commerciale

## IMPRESA

Registro Imprese - Diritto camerale annuale - Importi dovuti per il 2022 (nota Min. Sviluppo economico 22.12.2021 n. 429691)

La nota Min. Sviluppo economico 22.12.2021 n. [429691](#) conferma per il 2022 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.

### *Determinazione del tributo*

L'[art. 28](#) co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 aveva disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017. La base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal DM [21.4.2011](#) (come disposto dall'[art. 1](#) del DM 8.1.2015).

Per il 2022, quindi, in assenza di ulteriori interventi normativi, analogamente al 2021, il tributo viene determinato applicando agli importi fissati dal citato decreto la riduzione del 50%.

### *Sezione speciale del Registro delle imprese*

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. [96/2001](#): 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

### *Sezione ordinaria del Registro delle imprese*

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2021, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).

### *Unità locali e sedi secondarie di imprese straniere*

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55,00 euro.

### *Soggetti iscritti al REA*

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15,00 euro.

### *Imprese che si iscrivono nel corso del 2022*

Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2022 sono tenuti al versamento del tributo nelle misure sopra indicate. Le nuove imprese che determinano il reddito in base al fatturato, invece, devono il tributo pari a 100,00 euro.

### *Maggiorazioni applicate dalle singole Camere di Commercio*

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.

Per il triennio 2020, 2021 e 2022, le maggiorazioni sono state approvate con il DM [12.3.2020](#); ad esclusione della CCIAA di Perugia che ha deliberato una maggiorazione del 10%, per tutte le altre CCIAA la maggiorazione è al 20%. Così l'impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, con sede a Torino, versa un tributo pari a 120,00 euro.

### *Modalità e termini di versamento*

Il diritto camerale è versato:

- in unica soluzione;
- con il modello F24, utilizzando il codice tributo "3850" da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali".

È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 co. 3 e 4 del DM 11.5.2001 n. 359), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 co. 1 del DM 21.4.2011).

Per le imprese già iscritte in anni precedenti, il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 co. 2 del DM 11.5.2001 n. 359).

---

art. 18 co. 4 L. 29.12.1993 n. 580

DM 21.4.2011 Ministero dello Sviluppo economico

DM 8.1.2015 Ministero dello Sviluppo economico

Nota Min. Sviluppo Economico 22.12.2021 n. 429691

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2021 - "Diritto camerale senza variazioni anche nel 2022" - Redazione*

## Fiscale

### IMPOSTE DIRETTE

[IRES - Plusvalenze patrimoniali - Participation exemption - Risoluzione dei contratti per inadempimento e lodi arbitrali \(risposte interpello Agenzia delle Entrate 17.12.2021 n. 823 e n. 824\)](#)

Con due risposte a interpello del 17.12.2021, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato alcuni aspetti che riguardano la fiscalità delle cessioni di partecipazioni, avendo riguardo alle situazioni di "patologia" degli accordi contrattuali intercorsi tra i soggetti coinvolti.

#### **Regime di esenzione in caso di risarcimento dei beni - Esclusione**

La risposta n. [823/2021](#), ampliando le indicazioni della precedente risposta n. [254/2020](#), esamina la possibile estensione del regime di esenzione previsto dall'[art. 87](#) del TUIR all'ipotesi del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni ([art. 86](#) co. 1 lett. b) del TUIR).

La situazione esaminata è quella di una società ALFA, la quale aveva ceduto le azioni di una partecipata BETA a un fondo di investimento; a fronte della richiesta di un socio, che aveva lamentato la richiesta di un corrispettivo troppo basso rispetto al reale valore della società (oltre ad avere evidenziato la non conformità della delibera assunta allo statuto sociale, che per questi atti imponeva il consenso unanime dei soci), era poi stato attivato un procedimento arbitrale conclusosi con l'accertamento della responsabilità degli amministratori e dei sindaci e con la condanna degli altri soci, in solido con gli organi amministrativi e di controllo, a risarcire la società del danno causato con la vendita delle azioni a un prezzo troppo basso.

In via preliminare, posto che il lodo arbitrale è stato a sua volta oggetto di impugnazione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, conformemente ai principi espressi dalla risposta all'istanza di consulenza giuridica 4.8.2020 n. [9](#), i risarcimenti derivanti da sentenze o lodi arbitrali sono imponibili nel periodo d'imposta in cui il provvedimento del giudice viene a giuridica esistenza o di quello in cui il lodo è sottoscritto o, per i soggetti OIC diversi dalle micro imprese, nell'esercizio di corretta imputazione a Conto economico, di regola coincidente con quello in cui sorge il relativo diritto: conseguentemente, l'importo del risarcimento dovrebbe essere imputato integralmente a tale esercizio, ancorché il relativo importo possa poi modificarsi ove il giudizio sia successivamente modificato.

L'Agenzia nega che in tali situazioni il provento percepito possa qualificarsi come risarcimento rientrante nella disciplina dell'[art. 86](#) co. 1 lett. b) del TUIR, imponibile quindi nel limite del 5% se la partecipazione ha (come nel caso in esame) i requisiti per la *participation exemption*.

Viene infatti ribadito che ciò è possibile solo quando la perdita subita dalla parte rappresenta una conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o del ritardo dell'adempimento.

Nel caso esaminato, invece, la somma, derivando dall'adozione di una delibera illegittima (quella di vendere le azioni al fondo), va a ristorare un danno diverso da quello della perdita di valore della partecipazione

(quest'ultima, infatti, non ha subito alcuna perdita di valore, ma è stata al contrario ceduta a un prezzo ritenuto non congruo).

La somma percepita, quindi, andrebbe trattata quale sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'[art. 88](#) del TUIR, con conseguente inapplicabilità del regime di esenzione.

#### **Possesso non interrotto dalla risoluzione del contratto**

La risposta n. [824/2021](#) riguarda invece il requisito del possesso almeno annuale della partecipazione, stabilito dall'[art. 87](#) co. 1 lett. a) del TUIR.

La situazione esaminata è quella di una società ALFA che, dopo avere acquistato un pacchetto di azioni della società GAMMA nel dicembre del 2018, aveva sottoscritto alla fine del 2019 un contratto di cessione delle stesse con un terzo, convenendo però una clausola risolutiva espressa per cui, se il prezzo non fosse stato pagato interamente entro il 15.1.2020, il contratto si sarebbe risolto (fatto poi effettivamente accaduto).

Successivamente, e precisamente nel dicembre del 2020, la società ALFA ha stipulato un altro atto di cessione, nei confronti di una controparte diversa, realizzando una plusvalenza per la quale si è posto il dubbio della spettanza della *participation exemption*.

Tale questione è da risolvere:

- in senso affermativo se il periodo di possesso si fa risalire al dicembre del 2018;

- in senso negativo se si considera quale data rilevante il 15.1.2020, alla quale ALFA è "ritornata in possesso" delle azioni per effetto della risoluzione del contratto.

L'Agenzia delle Entrate ha correttamente optato per la prima soluzione, rilevando che il contratto risolto per inadempimento si considera come non stipulato, avendo la risoluzione effetto retroattivo. Il periodo di possesso decorre, quindi, dal dicembre del 2018, e a nulla rileva a questi fini un atto annullato con effetto retroattivo, né il periodo di tempo intercorso tra la stipulazione di tale atto e la sua risoluzione.

---

art. 86 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 87 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 88 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 17.12.2021 n. 824

Risposta interpello Agenzia Entrate 17.12.2021 n. 823

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2021 - "Il risarcimento per la "svendita" delle azioni è integralmente imponibile" - Odetto*

*Il Sole - 24 Ore del 18.12.2021, p. 29 - "Inapplicabile la Pex alle somme da lodo" - Germani Guide*

*Eutekne - Imposte Dirette - "Participation exemption" - Corso L., Sanna S.*

---

## **IMPOSTE DIRETTE**

### **IRES - Deducibilità degli interessi passivi - Disapplicazione del meccanismo del ROL - Esclusione (risposta interpello Agenzia Entrate 17.12.2021 n. 825)**

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 17.12.2021 n. [825](#) ha escluso la possibilità di ricorrere alla disapplicazione del meccanismo del ROL ex [art. 96](#) del TUIR con riferimento agli interessi passivi capitalizzati da una società di capitali che sta realizzando un'imponente infrastruttura ingegneristica.

#### **Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES**

La generalità dei soggetti IRES applica il c.d. "monitoraggio del ROL" per individuare la quota di interessi passivi deducibile nel periodo di imposta. Per i medesimi, l'[art. 96](#) co. 1 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta:

- sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;

- per l'eventuale eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (c.d. "ROL").

Il ROL deve essere calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'[art. 2425](#) c.c., lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.

#### **Interessi passivi capitalizzati**

Fino all'esercizio in corso al 31.12.2018, l'[art. 96](#) del TUIR escludeva esplicitamente dall'ambito di

applicazione delle limitazioni alla deducibilità gli interessi compresi nel costo dei beni ai sensi dell'[art. 110](#) co. 1 lett. b) del TUIR.

A seguito delle novità introdotte dal DLgs. [142/2018](#), invece, occorre verificare la deducibilità di tali interessi nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione.

#### *Impossibilità di disapplicare i limiti di deducibilità degli interessi passivi*

Nel caso di specie, è stata analizzata la possibilità di ricorrere all'[art. 11](#) co. 2 della L. 212/2000, che consente di interpellare l'Amministrazione finanziaria "per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi".

Secondo la risposta in commento, però, la disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES non risulta suscettibile di essere disapplicata, in quanto "assume la funzione di norma di «sistema» e non di norma antielusiva specifica".

Inoltre, si osserva che il meccanismo del ROL non penalizza in modo irreversibile le società caratterizzate da una struttura finanziaria sottocapitalizzata.

Secondo il co. 5 dell'[art. 96](#) del TUIR, infatti, si applica la riportabilità ai successivi periodi d'imposta degli interessi passivi che, in un determinato periodo d'imposta, eccedono la somma tra:

- gli interessi attivi di competenza di tale periodo;
- gli interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti;
- il 30% del ROL del periodo;
- il 30% del ROL riportato dai periodi d'imposta precedenti.

Tale eccedenza è deducibile nei successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali, se e nella misura in cui la somma degli interessi attivi e del ROL di tali periodi sia superiore all'ammontare degli interessi passivi di competenza dei periodi medesimi.

---

art. 96 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 17.12.2021 n. 825

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2021 - "Non possono disapplicarsi i limiti alla deducibilità degli interessi passivi" - Sanna*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Interessi passivi - Reddito d'impresa" - Sanna S.*

---

## IMPOSTE DIRETTE

[IRES - Trasparenza - Compagnie con un socio società semplice - Impossibilità di esercitare l'opzione \(risposta interpello Agenzia Entrate 17.12.2021 n. 822\)](#)

Nella risposta ad interpello 17.12.2021 n. [822](#), l'Agenzia delle Entrate analizza la possibilità di applicare la trasparenza fiscale ex [art. 116](#) del TUIR in presenza di una società semplice tra i soci della srl che intende optare per questo regime.

#### *Trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria*

L'opzione per la trasparenza fiscale ex [art. 116](#) del TUIR può essere esercitata dalle sole srl interamente partecipate da persone fisiche, purché il numero di soci non sia superiore a 10 (o a 20, per le società cooperative a responsabilità limitata).

Pur in presenza di tali requisiti, l'opzione per il regime di trasparenza fiscale è comunque escluso se la società partecipata ([art. 116](#) co. 1 del TUIR e circ. [49/2004](#)):

- realizza un volume di ricavi che supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;
- sia assoggettata a procedure concorsuali.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione per la trasparenza ex [art. 116](#) del TUIR, tutti i soci devono essere persone fisiche, anche se imprenditori individuali per i quali la partecipazione costituisce un bene relativo all'impresa.

Per quanto riguarda gli utili distribuiti da una società di capitali partecipata dalla società "trasparente", essi concorrono alla formazione del reddito di quest'ultima non nel limite del 5% del provento (misura "ordinaria"), bensì nella misura del 40%, 49,72% o del 58,14% a seconda dell'anno di formazione. In questo modo, gli

utili attribuiti per trasparenza ai soci scontano un regime analogo a quello che sarebbe applicabile nel caso di partecipazione diretta nella società "operativa" da parte della persona fisica.

#### **Ambito soggettivo della c.d. "piccola trasparenza"**

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate osserva che appare difficilmente superabile il dato testuale dell'[art. 116](#) del TUIR, il quale espressamente richiede che la compagine sociale delle srl a ristretta base proprietaria sia "composta esclusivamente da persone fisiche".

L'Amministrazione finanziaria, quindi, esclude la possibilità di ricorrere all'opzione per la trasparenza fiscale quando i soci non sono solo persone fisiche e tale condizione non risulta derogabile nemmeno dalla presenza in compagine di mere società semplici.

#### **Dubbi sull'interpretazione suggerita dall'Agenzia delle Entrate**

La risposta in commento afferma che, qualora si consentisse l'adesione al regime della trasparenza fiscale in presenza di soci aventi natura di società semplici, gli utili prodotti dalla srl sarebbero irrilevanti fiscalmente, originando uno scenario in contrasto con le finalità dell'[art. 32-quater](#) del DL 124/2019, per il quale gli utili distribuiti alla società semplice si intendono percepiti (e dunque tassati) in capo ai rispettivi soci.

Tuttavia, è pacifico che, nel caso in cui una società di capitali distribuisca utili a una società semplice posseduta da un'altra società semplice, il regime della trasparenza fiscale comporta la tassazione del dividendo direttamente in capo ai soci della società semplice posta a livello più alto della catena.

---

art. 116 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 17.12.2021 n. 822

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2021 - "Piccola trasparenza fiscale solo con tutti i soci persone fisiche" - Sanna*

*Il Sole - 24 Ore del 18.12.2021, p. 30 - "Srl, i limiti al regime di trasparenza fiscale" - Piazza Guide*

*Eutekne - Imposte Dirette - "Trasparenza fiscale - Società di capitali" - Sanna S.*

---

## **ACCERTAMENTO**

[Notificazioni - Notifica tramite messo dell'amministrazione - Scissione del momento di perfezionamento della notifica \(Cass. SS.UU. 17.12.2021 n. 40543\)](#)

L'art. [60](#) co. 5 del DPR 600/73 stabilisce: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".

In base alla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 17.12.2021 n. [40543](#), possono essere affermati i seguenti principi:

- tale norma enuncia un principio generale che opera in qualsiasi forma di notifica, quindi sia quando ci si avvale della spedizione postale, sia quando ci si avvale del messo notificatore;
- la scissione del perfezionamento della notifica permane quand'anche la notifica avvenga tramite messo speciale dell'Amministrazione finanziaria.

Rimane fermo che, in ogni eventualità, per il contribuente i sessanta giorni per il ricorso decorrono da quando l'atto è ricevuto, o da quando l'atto, per presunzione di legge, si considera ricevuto.

Per la parte pubblica, individuare quando la notifica si perfeziona è fondamentale specie negli accertamenti notificati a ridosso del termine di decadenza. Si pensi all'atto spedito il 27.12 e ricevuto il 4.1.

Ove la notifica, per la parte pubblica, si perfezionasse il 4.1, l'atto è nullo per intervenuta decadenza.

#### **Spedizioni dirette a mezzo posta**

Se l'ente impositore si avvale della Posta, opera l'[art. 60](#) del DPR 600/73, secondo cui fa fede la data della spedizione, quindi della consegna del plico all'ufficio postale.

Bisogna tuttavia prestare attenzione: in base a quanto sembra emergere dal principio delle Sezioni Unite, la data della spedizione vale solo quando la notifica avviene direttamente a mezzo posta, senza la mediazione dell'agente notificatore né esterno, né interno.

In altri termini, l'Agenzia delle Entrate o altro ente impositore, senza alcuna relata di notifica consegna il plico alle poste (diverso il caso in cui essa si avvale del messo che a sua volta opta per la spedizione postale).

#### **Spedizioni con messo notificatore**

Per il notificante, vale la data di consegna del plico al messo notificatore, che può essere, a seconda della disciplina di riferimento, l'ufficiale giudiziario, il messo comunale oppure la polizia municipale.

Vale la data di conferimento dell'incarico al messo.

Laddove l'incarico sia spedito per posta, secondo un orientamento il perfezionamento si ha però quando il plico è ricevuto dal messo, e non nel momento antecedente della spedizione (C.T. Prov. Genova 20.6.2014 n. [1307/5/14](#)).

#### **Spedizioni con messo appartenente all'amministrazione notificante**

Anche quando la parte pubblica si avvale del proprio messo c'è la scissione del perfezionamento della notifica (Agenzia delle Entrate che si avvale del messo speciale quindi semplicemente di un suo dipendente, che può essere lo stesso che cura l'emissione dell'accertamento; Comune che si avvale del messo comunale).

Ai fini probatori, dovrebbe valere, per il perfezionamento, la data che compare nel formale incarico alla notifica o, in assenza, la data che compare nella relata di notifica, generalmente posta nel frontespizio o in calce all'atto notificando.

---

art. 60 DPR 29.9.1973 n. 600

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2021 - "Sempre valida la scissione del perfezionamento della notifica" - Cissello*

Manuali Eutekne del 2021, p. 253-332 - 'Manuale della riscossione dei tributi' - Alfio Cissello

Cass. SS.UU. 17.12.2021 n. 40543

## Lavoro

### PREVIDENZA

**Ammortizzatori sociali - Trattamenti di integrazione salariale - Novità del DL 146/2021 (DL "fisco-lavoro") (messaggio INPS 21.12.2021 n. 4580)**

Con il messaggio 21.12.2021 n. [4580](#), l'INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in merito al nuovo [art. 11-bis](#) del DL 146/2021 (DL "fisco-lavoro"), introdotto in sede di conversione nella L. 17.12.2021 n. 215 (pubblicata sulla G.U. 20.12.2021 n. 301).

Con tale disposizione sono stati differiti al 31.12.2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19 (CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA) e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo degli stessi, scaduti tra il 31.1.2021 e il 30.9.2021.

Inoltre, la norma stabilisce altresì che le domande già inviate e non accolte in ragione del mancato rispetto del termine già vigente, saranno considerate validamente presentate.

#### **Domande di CIG COVID-19 interessate dal differimento**

Con riferimento ai termini di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti con causale emergenziale COVID-19, l'INPS ricorda che la disciplina emergenziale introdotta dal DL [34/2020](#), come da ultimo richiamata dall'[art. 11](#) co. 4 del DL 146/2021, prevede che le istanze in questione vadano inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Pertanto, si precisa nel messaggio in esame, possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali al 31.12.2021 le domande di trattamenti con causale COVID-19 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da "dicembre 2020" fino ad "agosto 2021" compreso.

Questo per quanto riguarda le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 non trasmesse nei periodi oggetto del differimento, mentre per le domande già inviate e:

- respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda e, quindi, per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze;

- accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall'[art. 11-bis](#) del DL 146/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Sul punto, l'INPS evidenzia che, nell'introdurre il differimento dei termini decadenziali, il nuovo [art. 11-bis](#) del DL 146/2021 convertito ha lasciato inalterata la disciplina dettata *pro tempore* dalle norme di riferimento.

Di conseguenza, possono beneficiare della proroga in argomento le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dalla normativa emergenziale.

#### **Trasmissione dei dati per il pagamento delle prestazioni**

Oltre alla presentazione delle domande di accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale emergenziale, sono interessate dal differimento in questione anche le trasmissioni dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi al COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti tra il 31.1.2021 e il 30.9.2021.

Pertanto, osserva l'INPS, considerando che la disciplina emergenziale richiede che i dati vadano trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale (ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l'autorizzazione, se tale termine è più favorevole all'azienda), il differimento al 31.12.2021 riguarda anche in questo caso le trasmissioni riferite a eventi di sospensione/riduzione dell'attività connessi all'emergenza COVID-19 compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all'azienda entro il 31.8.2021.

Operativamente, i datori di lavoro che non hanno mai richiesto i pagamenti diretti (tramite i modelli "SR41" e "SR43" semplificati, ovvero UNIEMENS quadro pagamento diretto) per i periodi oggetto del differimento, è possibile richiederli entro il 31.12.2021.

Invece, qualora tali richieste siano state a suo tempo già inviate e respinte per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l'invio. Le Strutture territoriali dell'INPS provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati.

Infine, nel messaggio in esame si rende noto che, con un successivo messaggio, saranno fornite le istruzioni operative che riguardano il differimento dei dati inerenti al conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale rientranti nel periodo per cui opera la disciplina prevista dall'[art. 11-bis](#) del DL 146/2021.

---

art. 11 bis DL 21.10.2021 n. 146

art. 11 DL 21.10.2021 n. 146

Messaggio INPS 21.12.2021 n. 4580

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2021 - "Tempo fino a fine anno per le domande di CIG COVID-19 riferite a dicembre 2020" - Mamone*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni in deroga - CIG in deroga - Causale Covid-19" - Bonini P.*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni ordinaria - CIGO - Causale Covid-19" - Bonini P. Guide*

*Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni - CIG - Causale Covid-19" - Bonini P.*

## Leggi in evidenza

### DIRITTO COMMERCIALE

DM MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 19.5.2021 N. 107

#### **DIRITTO COMMERCIALE**

[ENTI NON COMMERCIALI - Enti del terzo settore - Esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale - Condizioni - Disposizioni attuative](#)

Ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, gli enti del Terzo settore (ETS) possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze.

In attuazione di tale disposizione, il presente DM ha quindi definito i requisiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.

***Natura "strumentale" delle attività diverse***

Sono strumentali le attività che, indipendentemente dall'oggetto e dal grado di connessione con l'attività di interesse generale, sono esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente del Terzo settore.

Si tratta di attività concepite come uno strumento di auto-finanziamento dell'ente.

***Natura "secondaria" delle attività diverse***

Il carattere secondario delle attività diverse sussiste quando, in ciascun esercizio, alternativamente, i relativi ricavi non siano superiori:

- al 30% delle entrate complessive dell'ente;
- oppure al 66% dei costi complessivi dell'ente.

***Nozione di entrate***

Secondo la relazione illustrativa alla bozza del decreto in esame, la nozione di entrate complessive sarebbe onnicomprensiva, tale da assorbire non solo le entrate da corrispettivo, cioè i ricavi, ma anche le altre entrate di ogni genere e natura, quali, ad esempio, le entrate da quote e contributi associativi, da erogazioni liberali e gratuite e da lasciti testamentari, da contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, dall'attività di raccolta fondi, da contributi derivanti dal cinque per mille.

***Costi complessivi***

Nel computo dell'ammontare dei costi complessivi devono essere inclusi anche:

- i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nell'apposito registro, valorizzando le ore di volontariato in base alla retribuzione oraria lorda prevista dai contratti collettivi per analoga mansione;
- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni gratuite di beni o servizi per il loro valore normale;
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

***Documentazione della natura delle attività diverse***

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 del DLgs. 117/2017, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse in base al criterio prescelto, dandone conto nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

***Mancato rispetto dei limiti***

Il mancato rispetto dei predetti limiti deve essere segnalato agli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente.

In tal caso, nell'esercizio successivo, l'ente è tenuto ad assumere un rapporto tra attività secondarie e attività di interesse generale che, adottando il medesimo criterio di calcolo, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.

Ad esempio, ipotizzando l'applicazione del primo criterio (ricavi non superiori al 30% delle entrate complessive), ove l'ente abbia conseguito in un determinato esercizio ricavi da attività diverse pari al 40% delle entrate complessive, nell'esercizio successivo lo stesso dovrà avere un rapporto non superiore al 20%, in modo tale da recuperare lo sfioramento dell'esercizio precedente.

***Perdita della qualifica di ETS***

L'omessa comunicazione dello sfioramento dei limiti all'ufficio del RUNTS o il mancato rispetto dell'obbligo di "rientro" determina la cancellazione dal RUNTS, con conseguente perdita della qualifica di ETS.

# Scadenze della settimana

**25 dicembre 2021, Sabato \***

## Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

**27 dicembre 2021, Lunedì**

## IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di novembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a ottobre e novembre

Soggetti con partita IVA - Versamento dell'acconto IVA

**28 dicembre 2021, Martedì**

## Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, con determinati requisiti - Termine per presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza per il contributo a fondo perduto perequativo

## Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

**29 dicembre 2021, Mercoledì**

## Contributi INPS

Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Termine per versare, senza sanzioni e interessi, i contributi che scadono entro il 31.12.2021 e che eccedono l'esonero riconosciuto dall'INPS

**30 dicembre 2021, Giovedì**

## Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

### IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Eredi delle persone decedute dall'1.3.2021 al 30.6.2021 - Presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI 2021 cui era obbligato il defunto

Eredi delle persone decedute dall'1.3.2021 al 30.6.2021 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

### IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2021 - Versamento delle somme dovute a saldo dal defunto in relazione all'anno 2020

### IRPEF, IRES, IRAP, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione seconda o unica rata di acconto scaduta il 30.11.2021, con la sanzione ridotta dell'1,5% e interessi legali

**31 dicembre 2021, Venerdì**

### Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

### Canone RAI

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il 2022

### Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

### Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Lavoratori autonomi del settore della pesca - Presentazione telematica all'INPS della domanda per l'apposito trattamento di sostegno al reddito, in presenza della prevista riduzione a causa dell'emergenza da COVID-19

### Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

### Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

### Contributo Albo autotrasportatori

Persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi - Versamento, con le previste modalità, dell'importo per l'anno 2022

### Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

### Imposta di bollo

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, con il modello F24, della rata bimestrale

### Imposta sostitutiva sui capital gain

Contribuenti soggetti al capital gain - Termine per esercitare o revocare l'opzione per il regime del "risparmio amministrato", con effetto dall'anno successivo

## Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Contribuenti soggetti al capital gain - Termine per esercitare o revocare l'opzione per il regime del "risparmio gestito", con effetto dall'anno successivo

### Imposte dirette

Beneficiari dei crediti d'imposta per canoni di locazione di immobili non abitativi - Termine finale per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la cessione, anche parziale, dei crediti maturati

Farmacie che operano in Comuni con meno di 3.000 abitanti - Presentazione tramite il Sistema TS dell'istanza per il credito d'imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina

Gruppi multinazionali con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro nel 2019 - Termine per inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei "country by country report", in relazione al periodo d'imposta 2020

Imprese - Invio tramite PEC al Ministero dello sviluppo economico della comunicazione dei dati relativi all'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati nell'anno 2020

Imprese - Invio tramite PEC al Ministero dello sviluppo economico della comunicazione dei dati relativi all'applicazione del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 dei dipendenti, sostenute nell'anno 2020

Imprese - Invio tramite PEC al Ministero sviluppo economico della comunicazione dei dati relativi all'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica, ex L. 160/2019

Locatore di immobili ad uso abitativo - Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, mediante il modello "RLI", la rinegoziazione del canone di locazione per il 2021, al fine di accedere al previsto contributo a fondo perduto

Locatore di immobili ad uso abitativo - Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rinuncia del contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone dell'immobile adibito ad abitazione principale

### Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

### IRES

Soggetti "solari" che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare - Invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime delle SIIQ o delle SIINQ, a decorrere dal periodo d'imposta successivo

Soggetti IRES "solari" - Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata

### IRES, IRAP e IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro, pro loco, bande, cori, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare - Comunicazione alla SIAE dell'opzione per il regime L. 398/91

### IRPEF

Percipienti provvigioni di intermediazione che si avvalgono di dipendenti o di terzi - Termine per inviare ai committenti la dichiarazione per l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% delle provvigioni, a partire dall'anno successivo

Persone fisiche che versano contributi o premi di previdenza complementare - Comunicazione al fondo pensione o all'impresa assicuratrice dell'importo non dedotto dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente

### IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

## IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Termine per effettuare i rimborsi derivanti dai modelli 730/2021 integrativi

## IVA

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre luglio-settembre

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti passivi IVA e consumatori finali - Termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, tramite le funzionalità disponibili sul relativo sito

## Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

## Tributi, contributi e altre entrate

Tutti i soggetti - Termine per richiedere un nuovo piano di dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, qualora alla data dell'8.3.2020 si sia decaduti dal precedente piano di dilazione

# Altre scadenze

**01 gennaio 2022, Sabato \***

## Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

**02 gennaio 2022, Domenica \***

## Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

**03 gennaio 2022, Lunedì**

### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

**05 gennaio 2022, Mercoledì**

### Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di dicembre

*\* Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*